



COMUNE DI MOGORO

**REGOLAMENTO DELLA
FIERA DEL TAPPETO
DI MOGORO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.06.2012, modificata con deliberazione n. 22 del
13.06.2013

Articolo 1 – Oggetto.

1. La Fiera del Tappeto di Mogoro (di seguito “Fiera”) rappresenta il momento culminante del lavoro delle imprese artigiane di Mogoro e della Sardegna e un significativo momento di crescita promozionale e commerciale delle loro produzioni ed ha l’obiettivo fondamentale di valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale.
2. A tal fine l’Amministrazione Comunale di Mogoro, con la collaborazione degli artigiani locali del settore e delle loro Associazioni di categoria più rappresentative, promuove tutte le iniziative atte al potenziamento e allo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 2 – Sede e periodo di svolgimento.

1. La Fiera ha luogo, sotto il patrocinio del Comune, di norma fra i mesi di luglio e settembre di ogni anno e quando l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per la promozione, la commercializzazione e la salvaguardia delle produzioni artistiche e tradizionali.
2. La Fiera si svolge a Mogoro nel Centro Polifunzionale di Piazza dei Martiri della Libertà, denominato Centro Fiera del Tappeto.
3. La Fiera può essere organizzata in altri luoghi, anche fuori del Comune di Mogoro e della Sardegna, ogniqualvolta l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario per valorizzare e promuovere l’artigianato artistico e tradizionale di Mogoro e della Sardegna.

Articolo 3 – Requisiti degli espositori.

1. Possono esporre e vendere nel Centro Fiera solo le aziende iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio con sede legale nel territorio regionale.
2. Ogni espositore deve fornire all’organizzazione una breve descrizione dell’azienda, delle tecniche di lavorazione e delle caratteristiche dei prodotti esposti e la dichiarazione che le produzioni sono realizzate manualmente dai propri artigiani.
3. Negli spazi disponibili del Centro Fiera possono essere ammessi fra gli espositori anche operatori del settore agro-alimentare, purché produttori diretti con attività nei Comuni dell’Unione “Parte Montis”.
4. È possibile l’esposizione di lavori effettuati da artigiani esterni al territorio regionale nell’ambito di progetti specifici di collaborazione e/o gemellaggio.

Articolo 4 – Lavorazioni artistiche e tradizionali.

1. Sono considerate lavorazioni artistiche le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale della Sardegna, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della innovazione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione.
2. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nella consuetudine locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne contengono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
3. Per quanto non specificato dal presente regolamento sulla definizione delle lavorazioni artistiche e tradizionali, si rimanda al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, recante “Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”.

Articolo 5 – Specifiche di realizzazione dei prodotti.

1. I manufatti artistici e tradizionali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

Settore legno

1. Le parti in legno e l'eventuale impagliatura dovranno essere integralmente lavorate dall'azienda proponente. I manufatti dovranno essere realizzati interamente in legno massello escludendo tutti gli altri derivati;

- devono essere indicati tutti i tipi di legno utilizzati per la realizzazione del manufatto;
- i sistemi di apertura dei cassetti non dovranno contenere guide in metallo, ma solo in legno o senza alcuna guida;
- le cerniere devono essere di tipo tradizionale e non a scatto;
- la verniciatura ed i colori devono essere tradizionali;
- non sono ammesse le laccature, i decapaggi, i derivati e le verniciature lucide;
- i vetri devono essere lisci, non satinati e privi di finiture o incisioni;
- i fondi o sedili degli scanni devono essere impagliati a mano con erba palustre;
- gli intagli devono essere effettuati a mano ed è vietato l'uso del pantografo.

Settore tessile

1. Sono ammessi solo manufatti tessuti interamente a mano dalle imprese espositrici, su telai manuali e tale condizione deve essere esplicitamente dichiarata per ogni singolo manufatto;
2. sono ammessi elaborati tessuti parzialmente a mano su telai semi-meccanici, solo per tende, tovaglie, asciugamani e copriletti;
3. per il tappeto sardo dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lana sarda, cotone e lino;
4. nel tappeto si dovrà rispettare la tecnica di lavorazione tradizionale "a pibiones" e "briabi" su telai orizzontali, liscia su telai verticali, "unu in dente" su telai orizzontali e annodato su telai obliqui;
5. per gli arazzi sono ammessi i seguenti filati: lana, cotone, lino, seta, canapa, filo dorato e argentato;
6. le cimose degli arazzi e dei tappeti devono essere chiuse e visibili;
7. sono ammessi manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori e tecniche, divenuti patrimonio storico-culturale e innovazioni che, nel rispetto della tradizione, ne prendono ispirazione e qualificazione.

Settore ceramica

1. Rientrano tra le ceramiche artistiche tradizionali anche le produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come naturale sviluppo delle forme e delle tecniche tradizionali nel rispetto della tradizione artistica;
2. per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari, devono essere apposte sul singolo elaborato le indicazioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 6 – Modalità di gestione.

1. Il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno, con congruo anticipo, le modalità di gestione della Fiera, scegliendole fra una delle seguenti possibilità:
 - a) gestione diretta da parte del Comune, con utilizzo di personale proprio o assunto con forme di lavoro flessibile (tempo determinato, lavoro occasionale, contratto di somministrazione) o contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale;
 - b) affidamento della gestione ad una Associazione/Ente, sulla base di un programma di massima, mediante assegnazione di budget e obbligo di rendiconto;
 - c) affidamento della gestione in appalto ad impresa specializzata nel settore;
 - d) gestione mista, consistente nella gestione diretta da parte del Comune di alcuni servizi della Fiera e nell'affidamento della gestione di altri aspetti ad Associazioni/Enti o in appalto ad imprese specializzate.
2. Tutti i servizi della Fiera: organizzazione, vigilanza, assicurazione, pubblicità, affissioni ed ogni altro utile alla manifestazione, possono essere affidati in appalto a ditta esterna.
3. Le spese della Fiera sono a carico del Comune, contenute all'interno delle previsioni del bilancio approvato dal Consiglio Comunale, sulla base di un piano economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le spese per la Fiera urgenti e indifferibili, per le quali non siano possibili le ordinarie procedure di affidamento e impegno, possono essere effettuate tramite l'economista comunale, entro il limite unitario di euro 516,50, derogabile per le spese di pubblicità sino ad euro 5.165,00.

Art. 7 - Biglietti d'ingresso e corrispettivi delle vendite.

1. Il costo del biglietto d'ingresso alla Fiera é stabilito annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione della proposta del bilancio di previsione, tenuto conto delle previsioni complessive di spesa e di entrata.
2. Il ricavato dei biglietti e dei corrispettivi di vendita deve essere versato ogni settimana o giornalmente ove possibile dall'incaricato del Comune (in caso di gestione diretta) o dal soggetto organizzatore (in caso di gestione indiretta) sul conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria del Comune o alla tesoreria comunale o all'economista comunale.

Art. 8 - Rapporti con gli espositori.

1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) effettua i seguenti adempimenti propedeutici alle operazioni di vendita in Fiera:
 - verifica e aggiornamento dell'elenco delle principali imprese artigiane della Sardegna nei settori previsti dall'art. 5 del regolamento;
 - invio con congruo anticipo di un invito scritto a partecipare alla Fiera alle imprese inserite nell'elenco, con allegata apposita modulistica;
 - compilazione dell'elenco delle imprese che hanno presentato richiesta di esporre in Fiera;
 - individuazione all'interno del Centro Fiera dello spazio da assegnare ad ogni impresa.

2. Durante la Fiera è consentita la vendita dei prodotti esposti, con vendita immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alle modalità di certificazione prescelta.
3. Ogni espositore deve esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.
4. Agli espositori di prodotti agro-alimentari è fatto obbligo di ottenere il necessario nulla-osta dell'Autorità Sanitaria Locale e di munirsi delle attrezzature necessarie per la conservazione di prodotti freschi o sfusi.
5. Al fine di consentire la vendita di prodotti provenienti da imprese artigiane ubicate in tutto il territorio regionale ritenute rappresentative delle diverse produzioni artigianali e tradizionali sarde, nel caso in cui l'impresa artigiana dichiara nel modulo di richiesta di partecipazione alla Fiera di non poter effettuare direttamente le operazioni di vendita, il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) effettua i seguenti adempimenti propedeutici e successivi alle operazioni di vendita:
 - a) ricevimento dei prodotti da esporre negli spazi del Centro Fiera;
 - b) controllo di ogni singolo pezzo, per verificare che risponda alle specifiche previste dall'art. 5 del regolamento, che sia esente da imperfezioni e vizi e che disponga del cartellino del prezzo;
 - c) presa in carico dei prodotti e sistemazione negli spazi di esposizione/vendita del Centro Fiera;
 - d) vendita dei prodotti da parte delle persone appositamente incaricate dal Comune (o dal soggetto organizzatore appositamente designato);
 - e) rilascio al cliente della documentazione fiscale; a tal fine ogni espositore deve consegnare all'organizzazione il blocco delle ricevute fiscali;
 - f) compilazione, al termine della Fiera, per ogni impresa espositrice, di un rendiconto dettagliato delle merci consegnate, delle merci vendute, dei corrispettivi delle vendite, della quota spese a favore del Comune, delle somme nette spettanti a ciascuna impresa;
 - g) versamento a ciascuna impresa del corrispettivo delle vendite perfezionate nel Centro Fiera, al netto della quota spese a favore del Comune;
 - h) restituzione a ciascuna impresa delle merci non vendute.
6. A ciascuna impresa espositrice nel Centro Fiera viene trattenuta, a titolo di compartecipazione alle spese generali di organizzazione, una quota, quantificata ogni anno dalla Giunta Comunale, dei corrispettivi delle vendite complessivamente effettuate durante la Fiera.
7. Il Comune si avvale per la gestione della Fiera della collaborazione di artigiani espositori e di operatori del settore agroalimentare, individuati ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale, ai quali viene riconosciuto un compenso, quantificato ogni anno dalla Giunta Comunale, in percentuale rispetto al corrispettivo delle vendite complessivamente effettuate durante la Fiera.
8. In alternativa, rispetto alla detrazione di una quota sui corrispettivi delle vendite complessivamente effettuate in Fiera, la Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione un costo omnicomprensivo dello spazio assegnato a ciascuna impresa espositrice all'interno del Centro Fiera, calcolato in base alla superficie messa a disposizione e alla ubicazione dello spazio.
9. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) provvede al rimborso a ciascun artigiano espositore del prezzo di costo dei singoli prodotti che, all'esito della verifica finale, risultassero mancanti o danneggiati. Il rimborso viene effettuato maggiorando del prezzo di costo dei prodotti mancanti o danneggiati la somma spettante a ciascun artigiano espositore, costituita dalla differenza fra i corrispettivi dei prodotti venduti in fiera e la quota spese a favore del Comune, di anno in anno stabilita dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui non vi siano vendite per il singolo artigiano, il Comune provvede ugualmente al

rimborso nei termini predetti. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) stipula apposita polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i casi di incendio e furto con scasso dei prodotti esposti.

Articolo 9 – Terminale elettronico di pagamento.

1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) mette a disposizione dei clienti durante la Fiera un terminale elettronico di pagamento (POS), al fine di fornire loro un moderno e sicuro mezzo di pagamento.
2. Le spese di installazione, funzionamento, commissione bancaria e simili per l'utilizzo del terminale sono a carico delle imprese espositrici che hanno concluso delle vendite in Fiera.
3. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) trattiene le spese dai singoli corrispettivi di vendita, ripartendole in misura uguale fra gli espositori, sia dell'artigianato che dell'agro-alimentare, sino a concorrenza delle spese complessivamente sostenute per l'installazione e l'utilizzo del terminale.
4. Nel caso in cui un espositore non abbia venduto alcun articolo o abbia effettuato vendite per un importo inferiore a 50,00 euro, non gli verranno addebitate spese per il terminale e la relativa quota sarà ripartita tra gli espositori che hanno venduto prodotti, sino a copertura della spesa complessiva.

Articolo 10 – Programma e rendiconto.

1. Il Sindaco o suo delegato, prima dello svolgimento della Fiera, mette in discussione entro il mese di gennaio al Consiglio Comunale il programma di massima dell'organizzazione.
2. Entro la fine dell'anno di riferimento, il Sindaco o suo delegato presenta al Consiglio Comunale il rendiconto sull'andamento e i risultati della Fiera.

Articolo 11 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento sostituisce i precedenti ed ha effetto a decorrere dalla Fiera del Tappeto dell'anno 2012.